

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
370/2016/R/EEL

APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI, PER L'ANNO 2015, RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ELETTRICO ALL'INGROSSO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, i commi 1.1 e 2.12 e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 648/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 648/2015/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione dell’Autorità dell’8 agosto 2014, prot. Autorità n. 22645 in pari data;
- la comunicazione dell’Autorità del 23 febbraio 2016, prot. Autorità n. 5483 in pari data;
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 24 marzo 2016, prot. Autorità n. 9151 in pari data (di seguito: comunicazione 24 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A al TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l’articolo 3, comma 3.4**bis**, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l’articolo 3, comma 3.4**ter**, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l’acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti dal GME nell’esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l’articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti

- delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
- l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
 - l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo al GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna)

delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente l'ultimo anno antecedente la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM, nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
 - un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM,

nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 24 marzo 2016, il GME ha trasmesso, all'Autorità, il consuntivo PCE per l'anno 2015 (di seguito: consuntivo PCE 2015) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2011-2015;
- con la comunicazione citata al precedente alinea, il GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, afferenti l'anno 2015, il cui importo è pari a 430.781 (quattrocentotrentamilasettecentottantuno) euro; tale consuntivo è incluso nel consuntivo PCE 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2015 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2015), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- con la deliberazione 648/2015/R/eel, l'Autorità ha quantificato, sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2015, l'extra remunerazione PCE 2006-2015 pari a 19.430.887 (diciannovemilioni quattrocentotrentamilaottocentottantasette) euro; tale ammontare tiene conto:
 - di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel;
 - dell'ammontare stimato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito del Progetto *Intraday* Europeo nell'anno 2015;
- con la deliberazione 648/2015/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto l'accantonamento in bilancio dell'extra remunerazione PCE 2006-2015, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2015, al fondo rischi e oneri per la copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie di origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri), fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- la rideterminazione dell'extra remunerazione PCE 2006-2015 effettuata applicando i dati di consuntivo per l'anno 2015 ha condotto a un risultato pari a 19.824.715 (diciannovemilioni ottocentoventiquattromilasettecentoquindici) euro e, dunque, a una differenza positiva di 393.827 (trecentonovantatremilaottocentoventisette) euro, rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2015 in 430.781 (quattrocentotrentamilasettecentottantuno) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2015, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2015;
- prevedere che il GME ridetermini l'ammontare del fondo rischi e oneri in 19.824.715 (diciannovemilioniottocentoventiquattromilasettecentoquindici) euro

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2015

1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2015, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 430.781 (quattrocentotrentamilasettecentottantuno) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2015, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2015 di cui alla comunicazione 24 marzo 2016.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri

2.1 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 19.824.715 (diciannovemilioniottocentoventiquattromilasettecentoquindici) euro.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al GME.

3.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni